



# CITTA' DI MANFREDONIA

## Provincia di Foggia

### Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta n.6 del **08.11.2012**n° **30**

**OGGETTO:** ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( DENOMINATA IMU) – CITTA' DI MANFREDONIA.

L'anno duemiladodici il giorno otto del mese di novembre alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:45, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 31.10.2012, prot. n. 38260, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico.

Presiede la seduta il Signor **NICOLA VITULANO – Presidente.**

E' presente il **Sindaco - RICCARDI ANGELO.**

Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 26 ed assenti, sebbene invitati, n.4 come segue:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BALZAMO VINCENZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PALUMBO LIBERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BISCEGLIA ROSALIA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PECORELLA STEFANO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BRUNETTI ADAMO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PRECIPE ANTONIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAMPO MARIAGRAZIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RICCARDO LEONARDO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CINQUE CARLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RICUCCI MICHELE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONOSCITORE ANTONIO -V. Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SALINARI ALESSANDRO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORREALE ANTONIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SCARANO DOMENICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FALCONE GAETANO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SPAGNUOLO RAFFAELE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GATTA MICHELE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TITTA COSIMO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GUIDONE GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TITTA GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LA TORRE FRANCESCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TOMAIUOLO FRANCESCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LA TORRE GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TROIANO LORENZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OGNISSANTI GIOVANNI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TROIANO MATTEO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OGNISSANTI MATTEO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VALENTINO SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAGLIONE PASQUALE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VITULANO NICOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale: FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Sono presenti gli Assessori: PRECIPE ANNA RITA, D'AMBROSIO DAMIANO, GALLIFUOCO MICHELE, PALUMBO MATTEO, ZINGARIELLO SALVATORE, ANGELILLIS ANTONIO.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica
- Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

Si da atto che è presente il Responsabile Finanziario dott. Michelangelo Nigro Dirigente del 3° Settore.

Relaziona in ordine all'argomento di cui all'oggetto l'Assessore *D'Ambrosio Damiano* in assenza dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio *Rinaldi Pasquale* .

L'Assessore, prima di illustrare il provvedimento di cui all'oggetto, chiede di accodare il punto 3. all'ordine del giorno e cioè: “DETERMINAZIONI ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (DENOMINATA IMU) PER L'ANNO 2012”., in quanto vi è la possibilità di poterlo approvare successivamente. Procede quindi, ad esaminare i punti più salienti del presente accapo posto all'ordine del giorno come meglio trascritto nel verbale di seduta.

Al termine, è aperta una breve discussione in merito alla procedura di approvazione del presente provvedimento. Il consigliere Gatta M., richiama il Consiglio, sui termini già previsti dall'art.25 del Regolamento del Consiglio ove sono indicati le modalità di approvazione.

Si procede quindi, alla votazione dei singoli articoli del Regolamento, previa lettura da parte del Presidente, della denominazione degli stessi e delle proposte di emendamento.

Si da atto che l'art.1 è votato per appello nominale. I restanti articoli sono votati per alzata di mano.

Gli articoli dal n.1 al n.5 sono approvati all'unanimità con 27 voti favorevoli.

Esce il consigliere *Correale A.*Presenti 26

Gli articoli nn.6 e 7 sono approvati all'unanimità con 26 voti favorevoli.

Art.8 – l'Assessore relatore, propone di emendare il comma 1, nel modo seguente: “*Ai sensi dei commi 6, 7, 8 e 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 e ss.mm.ii., per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 31 ottobre 2012, che ha effetto dal 1° gennaio*”.

Il consigliere *La Torre F.*, propone di aggiungere dopo le parole <<...dal 1° gennaio.>> le parole : <<dello stesso anno.>> .

L'emendamento è accolto dall'Assessore, pertanto il nuovo comma 1 dell'art.8, risulta essere del seguente tenore: << *Ai sensi dei commi 6, 7, 8 e 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 e ss.mm.ii., per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 31 ottobre 2012, che ha effetto dal 1° gennaio dello stesso anno*>>.

Esce il consigliere *La Torre G.*Presenti 25

L'articolo così come emendato è approvato all'unanimità con 25 voti favorevoli.

Gli articoli nn.9,10,11 sono approvati all'unanimità con lo stesso identico risultato 25 voti favorevoli.

Art.12 - l'Assessore relatore, propone i seguenti emendamenti:

- comma 2 lettera C), dopo la parola << ...dell' Ente>> aggiungere la frase :<< o anche

*mediante ordinanza sindacale tesa alla tutela della pubblica e privata incolumità.>>;*

- comma 3 lettera C), 4° capoverso, su proposta della Commissione Consiliare, dopo le parole: << immobili concessi in comodato gratuito >> si aggiunge : << a parenti entro il 1° grado>>.

Il consigliere *La Torre F.*, propone di emendare il comma 3, lettera a) nel senso di aggiungere al termine della frase che :<< *Dette dichiarazioni ISEE saranno assoggettate a verifica a campione del 10%, durante l'anno di imposizione.>>.*

Il consigliere *Titta C.*, propone invece di aggiunge dopo la frase << *la dichiarazioni ISEE dovranno essere indirizzate al terzo settore Bilancio e Programmazione del comune di Manfredonia>> la frase << potranno essere sottoposte a norma di legge a verifica a campione da parte degli organi preposti>>*

Il consigliere *Paglione P.*, propone di emendare il comma 4 dell'art.12 nel senso che le agevolazioni devono essere previste esclusivamente a quelle unità immobiliari artigianali e commerciali ove si verifica che il conduttore dell'esercizio si identifica con il proprietario.

Alle ore 20:15, su richiesta del consigliere *Spagnuolo R.*, al fine di poter meglio comprendere il testo degli emendamenti proposti , il Presidente, sospende la seduta.

La seduta è ripresa alle ore 20:45 circa. Ripetuto l'appello risultano presenti n. 27 consiglieri ed assenti 4 ( *Bisceglia R.,Correale A.,Pecorella S.,Riccardo L.*).

Alla riapertura dei lavori, il consigliere *Paglione P.*, formula la proposta di emendamento al punto 4 dell'art.12 nel senso che:<< *Per gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, è previsto un abbattimento di un punto sull'aliquota applicata per la sola quota spettante al Comune. Tale agevolazione si applica nel solo caso in cui coincidano la persona del proprietario con quella dell'esercente l'attività.>>.*

Successivamente,l'Assessore *D'Ambrosio* nel ritenere accoglibili, gli emendamenti dei consiglieri *La Torre F.* e *Titta C.*, da lettura del nuovo testo del comma 3, lettera a) dell'art.12 : << *Le dichiarazioni ISEE dovranno essere indirizzate al 3° Settore, Bilancio e Programmazione, del Comune di Manfredonia, o alla società affidataria dei servizi di gestione delle entrate, laddove presente, e dovranno essere sottoposte a verifiche a campione nel limite minimo del 10% da parte degli organismi preposti>>*

L'emendamento dei consiglieri *La Torre F.* e *Titta C.*, viene approvato con 23 voti Si e 4 Astenuti.

L'emendamento del consigliere *Paglione P.*, è approvato all'umanità con 27 voti favorevoli.

Si procede quindi alla votazione dell'art.12 così come emendato. L'articolo è approvato con 23 Si e 4 Astenuti.

Gli articoli n.13,14,15,16,17, sono approvati con 27 voti favorevoli.

*Esce il consigliere La Torre G..Presenti 26*

Gli articoli dal n. 18 al n.21 sono approvati ,con 26 voti favorevoli.

Successivamente,con lo stesso identico risultato è approvato per alzata di mano l'intero accapo.

Al termine;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con gli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recanti disposizioni in materia di federalismo municipale, e l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 214 del 22 dicembre 2011, così come modificata e integrata dal D.L. n. 1 del 25 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, in L. n. 27 del 24 marzo 2012, e dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, in L. n. 44 del 16 aprile 2012, con i quali viene istituita e disciplinata l'Imposta Municipale Propria (denominata IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'IMU è prevista per l'anno 2015;

Richiamate, per quanto compatibili, le norme dell'ICI ancora in vigore, tra cui gli articoli, 2, 5, commi 1, 3, 5 e 6, 6, comma 2-bis, 7, 8, 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992; l'art. 3, commi 48 e 51 della L. n. 662 del 23 dicembre 1996; l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997; l'art. 1, commi da 161 a 170, della L. n. 296/2006;

Considerato che l'art. 14, comma 6, del D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 stabilisce: *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

Tenuto, altresì, conto che i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, provvedono a *“... disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.”*, rinviando alle disposizioni di legge quanto non regolamentato;

Considerato che l'art. 53, comma 16 della L. n. 388 del 23 dicembre 2000, così come sostituito dall'art. 27, comma 8 della L. n. 448 del 28 dicembre 2001, prevede *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti*

*sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012, con il quale si differiva al 31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

Considerato che l'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 su richiamato, recita che “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'[articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. [...] Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'[articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997](#)”;

Attesa la necessità di adottare il Regolamento IMU (Allegato n. 1) che disciplini l'applicazione dell'imposta nel Comune di Manfredonia (FG), esercitando la potestà regolamentare di cui al su richiamato art. 52 del D.lgs. n. 446/97, così come previsto dall'art. 14, comma 6 dello stesso D.lgs. n. 23/2011 e dall'art. 13, comma 13 del D.L. n. 201/2011;

Tenuto conto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

Tenuto conto, altresì, che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria richiamate in premessa, nonché alla L. n. 212 del 27 luglio 2000, riguardante lo Statuto dei diritti del contribuente, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni delle normative regolanti la specifica materia;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, in corso di conversione;

Acquisito il parere delle Commissioni consiliari competenti, in data 7 Novembre 2012;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione del Comune di Manfredonia, in data 2 Novembre 2012;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Udito il dibattito e preso atto delle modifiche al testo del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU così come emendato nel corso dell'odierna seduta;

*Con 26 voti favorevoli espressi per alzata di mano, dai 26 consiglieri presenti e votanti, sui 31 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;*

### **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse e l'Allegato n. 1, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU, così come emendato nel corso dell'odierna seduta;
3. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012;
4. Di dare atto, altresì, che, fermo restando quanto previsto dalla legge, la determinazione delle aliquote, esenzioni, agevolazioni e detrazioni, disciplinate nel Regolamento, saranno approvate con separata Deliberazione da parte del Consiglio Comunale;
5. Di trasmettere copia della presente Deliberazione al Ministero dell'Economia – Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;
6. Di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Società Gestione Tributi S.p.A. di Manfredonia, per quanto di propria competenza;
7. Di pubblicare sul sito Internet istituzionale dell'Ente [www.comune.manfredonia.fg.it](http://www.comune.manfredonia.fg.it) il Regolamento approvato con il presente atto.

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  
DELLA CITTA' DI MANFREDONIA (FG)**

**INDICE**

- **Articolo 1**    **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**
- **Articolo 2**    **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**
- **Articolo 3**    **DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI**
- **Articolo 4**    **SOGGETTI PASSIVI**
- **Articolo 5**    **SOGGETTO ATTIVO**
- **Articolo 6**    **BASE IMPONIBILE**
- **Articolo 7**    **RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI**
- **Articolo 8**    **DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA**
- **Articolo 9**    **DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**
- **Articolo 10**   **ASSIMILAZIONI**
- **Articolo 11**   **ESENZIONI**
- **Articolo 12**   **AGEVOLAZIONI**
- **Articolo 13**   **QUOTA RISERVATA ALLO STATO**
- **Articolo 14**   **VERSAMENTI**
- **Articolo 15**   **DICHIARAZIONE**
- **Articolo 16**   **ACCERTAMENTO**
- **Articolo 17**   **RISCOSSIONE COATTIVA**
- **Articolo 18**   **SANZIONI ED INTERESSI**
- **Articolo 19**   **RIMBORSI**
- **Articolo 20**   **CONTENZIOSO**
- **Articolo 21**   **DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

## **Articolo 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Manfredonia dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Manfredonia, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Articolo 2**

### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune di Manfredonia, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.

## **Articolo 3**

### **DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento: a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
- b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c) per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

d) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si intende altresì fabbricabile l’area così appena definita, indipendentemente dall’approvazione da parte della Regione dello strumento urbanistico generale adottato dal Comune e dall’adozione di strumenti attuativi. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

e) per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del Codice Civile: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

#### **Articolo 4** **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell’imposta sono:

a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

a1) nel caso di immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazioni principali, regolarmente assegnate agli inquilini o ai soci e usate come abitazioni principali, il soggetto passivo è la Cooperativa;

a2) nel caso di immobili di cooperative edilizie a proprietà divisa, il soggetto passivo è il socio assegnatario definitivo dell’immobile adibito ad abitazione

principale, purché ricorrano i presupposti della dimora e della residenza, a far data dalla immissione in possesso / assegnazione dell'alloggio mediante apposito e formale atto / verbale.

b) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

c) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

d) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

### **Articolo 5**

#### **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Manfredonia relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

### **Articolo 6**

#### **BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e commi 4 e 5 dell'articolo 13, del Decreto Legge n. 201 del 2011 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 214 del 22 dicembre 2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP), il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'art. 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 110. La locuzione "nonché per quelli non coltivati" ha la finalità di rendere applicabile il moltiplicatore pari a 110 anche nel caso in cui il terreno deve essere lasciato a riposo, ed è quindi non coltivato in applicazione delle tecniche agricole (cosiddetto set aside).

Per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, si applica il medesimo procedimento di calcolo, con moltiplicatore pari a 135.

5. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di

costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. Il Comune comunica al proprietario l'intervenuta edificazione dell'area con le modalità previste dal Regolamento Edilizio dell'Ente, allegato al vigente P.R.G., approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 8/98;

#### **Articolo 7**

### **RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI**

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

#### **Articolo 8**

### **DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA**

1. Ai sensi dei commi 6, 7, 8 e 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 e ss.mm.ii., per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei

limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 31 ottobre 2012, che ha effetto dal 1° gennaio dello stesso anno.

2. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquisto efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

### **Articolo 9**

#### **DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, salvo quanto disciplinato dall'articolo 12, comma 3, lettera b) del presente Regolamento, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.

4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.

5. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali

fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

## **Articolo 10** **ASSIMILAZIONI**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare ubicata sul territorio italiano e posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

## **Articolo 11** **ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta: a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Manfredonia è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;

- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Manfredonia risulta classificato tra i Comuni parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;
- j) gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune;
- k) gli immobili ed i fabbricati relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune.

## **Articolo 12**

### **AGEVOLAZIONI**

1. Il presente articolo disciplina le agevolazioni che agiscono sulla base imponibile e individua la fattispecie di categorie e/o soggetti passivi su cui si applicano aliquote ridotte, rinviandone la determinazione alla apposita delibera che fissa le aliquote;
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - 2.a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;
  - 2.b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
  - 2.c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che versano in uno stato di degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, così come documentato da perizia sottoscritta da professionista abilitato ovvero dall'Ufficio Tecnico dell'Ente o anche mediante ordinanza sindacale tesa alla tutela della pubblica e privata incolumità.
3. La delibera di fissazione delle aliquote può stabilire aliquote differenziate, nei limiti di legge, secondo i criteri di seguito riportati:

3.a) abbattimento degli eventuali incrementi dell'aliquota di base sull'abitazione principale per le categorie catastali A02 e A03, a condizione che il soggetto passivo presenti, entro il 30 aprile dell'anno di imposta, dichiarazione ISEE con valori inferiori ai limiti fissati nella delibera sopra indicata. Per il 2012, primo anno di applicazione dell'IMU, la dichiarazione ISEE dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 novembre 2012. Le dichiarazioni ISEE presentate oltre i termini ivi previsti non daranno diritto all'abbattimento eventualmente previsto. Le dichiarazioni ISEE dovranno essere indirizzate al 3° Settore, Bilancio e Programmazione, del Comune di Manfredonia, o alla società affidataria dei servizi di gestione delle entrate, laddove presente, e dovranno essere sottoposte a verifiche a campione nel limite minimo del 10% da parte degli organismi preposti;

3.b) aumento delle detrazioni, nei limiti massimi previsti dalla Legge, a favore dei percettori di pensione minima sociale che abbiano compiuto 65 anni di età e proprietari della sola abitazione principale ove risiedono;

3.c) agevolazioni in termini di aliquote per le seguenti categorie:

- proprietari di immobili concessi in locazione a canone concordato;
- gli imprenditori agricoli, tenuto conto di quanto previsto in termini di agevolazioni dalla Circolare esplicativa del MEF n. 3/DF del 18 maggio 2012;
- immobili concessi in comodato gratuito a parenti entro il 1° grado;
- titolari di attività produttive, proprietari degli immobili sede delle attività medesime, intendendo per tali i soli immobili destinati allo svolgimento dell'attività di vendita e non anche i depositi, nelle seguenti categorie catastali:
  - C01: Negozi e botteghe;
  - C03: Laboratori per arti e mestieri;
  - D01: Opifici;
  - D02: Alberghi e pensioni con fini di lucro;
  - D03: Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fini di lucro);
  - D07: Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività industriale;
  - D08: Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività commerciale;

4. Per gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, è previsto un abbattimento di un punto sull'aliquota applicata per la sola quota spettante al Comune. Tale agevolazione si applica nel solo caso in cui coincidano la persona del proprietario con quella dell'esercente l'attività.

### **Articolo 13**

#### **QUOTA RISERVATA ALLO STATO**

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del su menzionato articolo 13.
2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatarie agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 14 del presente regolamento.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune, o per il tramite della società affidataria dei servizi di gestione delle entrate, laddove presente e se previsto contrattualmente, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

### **Articolo 14**

#### **VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di

approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12.

7. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## **Articolo 15 DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

## **Articolo 16 ACCERTAMENTO**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, o il concessionario, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.

2. Il Comune, o il concessionario, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi. In

alternativa, le attività di cui al presente comma sono demandate e svolte dal concessionario, laddove presente.

4. Il Comune, o il concessionario, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo o, in alternativa, dal concessionario, laddove presente.

#### **Articolo 17**

#### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

#### **Articolo 18**

## SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso vigente tempo per tempo, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **Articolo 19 RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 18, comma 8, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 14, comma 6, del presente regolamento.

## **Articolo 20**

### **CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

## **Articolo 21**

### **DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento, entra in vigore ai sensi dell'art.7 del vigente Statuto Comunale, il giorno successivo alla data di scadenza della pubblicazione e si applica dal 1° gennaio 2012.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Fiorentino

---

IL PRESIDENTE

F.to: Vitulano

---

---

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data  
19 NOV.2012  
..... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in data 19 NOV.2012 ai seguenti uffici per l'esecuzione:

Dirigente 3° Settore.

---

Presidente Consiglio Comunale.

---

3.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 -

comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il ..... per decorrenza del termine di

cui all'art.134 - comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, lì 19 NOV.2012

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Fiorentino

---

Il Segretario Generale

E' copia conforme all'originale

Data 19 NOV.2012